

Studio legale Petrone
Avv. Gabriella Petrone
Patrocinante in Cassazione
Via F. Cassiani 22 – 87019 Spezzano Albanese (CS)

Tribunale di Cremona
Sezione Lavoro
Ricorso ex art. 414 cpc con domanda cautelare ex art. 700 cpc

Per il Sig. GUIDO Roberto (c.f.GDURRB73L03D086G) nato a Cosenza il 03.07.1973 e residente in Spezzano Albanese alla Via Pascoli n. 6, elettivamente domiciliato in Spezzano Albanese alla via F. Cassiani 22 presso e nello studio dell'Avv. Gabriella Petrone (c.f. PTRGRL70D70D086K) fax 0981858001 Pec:avv-gabriellapetrone@pec.it dal quale è rappresentato e difeso come da mandato posto in calce al presente atto

-ricorrente-

Contro il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DEL Merito, (c.f.80185250588) in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma (RM) al Viale di Trastevere 76/A presso avvocatura distrettuale dello Stato di Cremona

-resistente-

nonché: 1) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE Lombardia (c.f. 93028190663) in persona del Dirigente pro tempore con sede in Milano alla Via Polesine 3, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano pec: milano@mailcert.avvocaturastato.it; 2) UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE Cremona(c.f. 97254200153) in persona del Dirigente pro tempore con sede in Cremona Via Milano 24 domiciliato ex legge presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano pec:milano@mailcert.avvocaturastato.it ; 3) Liceo Scientifico G- Aselli (c.f. 91019970671) in persona del Dirigente scolastico pro tempore con sede in Via Vittorio Veneto n. 32

-resistenti -

Oggetto: per l'annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che "Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina" per il conseguente accertamento del diritto al riconoscimento del punteggio corretto da attribuire al Sig. Guido Roberto pari a 14, 45-*punti 14,45 per il profilo di assistente amministrativo; punti 12,40 per il profilo di collaboratore scolastico ;*

punti 12,70 per il profilo di assistente tecnico, punti complessivi computati sulla base dei titoli e del servizio militare di leva svolto

Parola Chiave: riconoscimento sei punti servizio di leva obbligatorio prestato dopo il conseguimento del titolo – valutazione del servizio di leva pre servizio ai fini dell'inserimento in graduatoria personale Ata – Valutazione periodo di leva obbligatorio punti sei (6) .

Premessa



Il Sig. Guido Roberto presentava, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione, domanda di conferma-aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie, per il triennio 2024-2027, del "Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario", per l'Ambito Territoriale di Cremona, richiedendo la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto dal 17 maggio 1995 al 8 maggio 1996 dopo il conseguimento del diploma di maturità conseguito nell'anno 1994 (doc. nn. 1, 2 e 3).

L'Ufficio Scolastico di Cremona provvedeva all'inserimento del ricorrente all'interno della rispettiva graduatoria, attribuendogli un punteggio pari a 6,95 (profilo assistente tecnico), il punteggio pari a 6,95 posizione (profilo collaboratore scolastico) e 7,95 (profilo assistente amministrativo).

Tali punteggi venivano computati basandosi sui titoli sino a quel momento ottenuti e valutando il servizio militare di leva svolto, non in costanza di nomina, solo 0,6 punti. Come noto infatti, il D.M. attribuisce 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina.

Sebbene la giurisprudenza consolidata negli anni risulti essere granitica, l'Amministrazione resistente non ha mai provveduto alla rettifica del punteggio e, considerato che nessun effetto ha sortito la diffida inviata in data 28.09.2024, l'odierno ricorrente è costretto ad adire codesto On.le Tribunale, in ragione dei seguenti motivi

IN DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986, N. 958; VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE.

La disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235/2014 e successivi, quali il D.M. 640/2017 e il D.M. 50/2021, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia.

E in effetti, proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui "l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo" (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto.

Ed infatti, già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, ha stabilito che "[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]".

In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20, ha stabilito che "[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]".



In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.

La giurisprudenza ha in proposito precisato che “[...] l’art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell’impiegato né all’adempimento di oneri da parte del medesimo;

pertanto, il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d’impiego deve essere computato d’ufficio a opera dei competenti organi [...]” (Consiglio di Stato, Sez. I, 5 aprile 1989, n. 1598).

La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall’art. 485, comma 7. del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

A norma del citato comma 7 dell’art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti, “[...] il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]”.

In seguito, il D.M. 201/2000 in tema di “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”, ha stabilito che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché presentati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l’accesso all’insegnamento medesimo”.

E ancora “il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell’anno scolastico”.

Ora, sia l’art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la “validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all’art. 52 Cost. secondo cui “l’adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l’anzianità costituisce elemento integrativo” (Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297; [Corte di Appello di Roma – Sentenza n. 1658-2024 del 26.04.24](#)).

La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all’instaurazione del rapporto di servizio.

In altre parole, proprio per impedire che l’adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare “la posizione di lavoro” del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall’art. 52 della Costituzione, proprio per questo non può essere costretto a subire la mancanza di utile valutazione di esso ai fini concorsuali e selettivi.

E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso all’insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d’insegnamento e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici.



La giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, sent. n. 6421/2008) ha inoltre osservato che “[...] se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l’espletamento di un servizio d’insegnamento e non anche coloro che avrebbe comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d’insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi [...]”.

La condizione richiesta dall’art. 2, comma 6, del D.M. n. 235 del 1° settembre 2014 e successivi, quali D.M. 640/2017 e D.M. 50/2021 di cui qui si chiede la disapplicazione in parte qua, peraltro, finirebbe per penalizzare l’aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcun incarico, pur se in possesso del titolo di studio valido, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva.

E in effetti, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il titolo d’accesso all’insegnamento, il cittadino di sesso maschile dichiarato “idoneo”, ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, aveva l’obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo all’arruolamento.

2. I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI. LA PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (ORDINANZA N. 5679 DEL 2 MARZO 2020 e da ultimo Corte di Cassazione, **sentenza n. 8586 del 29.03.2024**,). LA SENTENZA N. 789/2023 del 26-09-2023 CORTE D’APPELLO DI MILANO,

Un’ampia e univoca giurisprudenza si è più volte pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare anche se non prestato in costanza di nomina. Recentemente la Suprema Corte ha evidenziato che l’art. 485, comma 7, del D.Lgs. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati anche precedentemente all’assunzione di ruolo, prevede espressamente che *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*, mentre l’art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2000, riguardante la *“valutazione del servizio militare – e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione – come titolo nei concorsi pubblici”* stabilisce, al comma 1, che *“i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”* e, al comma 2, che *“ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*.

La Corte di Cassazione, richiamando il principio espresso nella precedente sentenza n. 41894/2021, ha sottolineato che *“non è corretta l’interpretazione secondo cui l’art. 485 del d. lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l’assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l’art. 84 del DPR nr. 417/1974”*. In particolare, secondo una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, **il comma 2 non si sarebbe affatto posto in contrapposizione con il comma 1, limitandone la portata**, ma ne avrebbe costituito specificazione, ovvero che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sarebbero risultati valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe, inoltre, testualmente illogica (non comprendendosi per



quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Lungo tale linea interpretativa – in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 297/1994 – la Corte di Cassazione ha precisato che il sistema generale andava dunque riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale *“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)”*.

Invero, con l'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44/2011, il MIUR (oggi MIR) ha pedissequamente riprodotto l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005 ai sensi del quale, appunto, il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge solo se prestati in costanza di nomina. Avverso l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, è stato proposto il ricorso R.G. n. 8637/2006.

Il T.A.R. Lazio, Sezione Terza quater, con sentenza n. 6421/2008, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006, n. 74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) secondo la quale il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell'art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado) ha annullato il Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, nella parte in cui, all'art. 3 comma 7, prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tuttavia, ha ignorato la sentenza del TAR Lazio n. 6421/2008 e ha riproposto la disposizione di cui all'art. 3 comma 7, del Decreto direttoriale del 31 marzo 2005, già annullata dal TAR Lazio, stabilendo all'art. 3 comma 5, del D.M. 42/2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, nonché per i successivi D.M., che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

Il TAR Lazio, dunque, constatando l'illegittimità dei provvedimenti oggi censurati innanzi al Giudice Ordinario, ha nuovamente e ripetutamente annullato le suddette disposizioni ministeriali con le sentenze nn. 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, 33852/2010, 3564/2010, 7259/2010, 8960/2010 e 27482/2010.

Il Consiglio di Stato, inoltre ha pienamente confermato tale orientamento giurisprudenziale esprimendosi a favore della valutazione del periodo di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, prima con le seguenti ordinanze nn. 4028/209, 4031/09 e infine con la sentenza n. 9335/2010.



In tale ultima sentenza, il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, con le seguenti osservazioni: “[...] Si tratta di norma equilibratrice che – in applicazione del principio al sancito dall’art. 52, comma secondo, secondo periodo, Cost. in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell’accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativo della norma si realizzava, quindi, a partire dall’acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l’espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull’acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi [...]”.

E dunque, la disposizione di cui all’art. 3, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 42 dell’8 aprile 2009 e all’art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, e del successivo art. 2 comma 6, del D.M. 235/2014 nonché dei successivi D.M. (640/2017 e 50/2021), violando palealmente il dispositivo delle predette sentenze, sono da ritenersi affette da radicale nullità ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990.

I successivi D.M. ministeriali, inoltre, validi per il triennio 2018-2021 e 2021-2024, nonostante il massiccio contenzioso attivatosi e la folta giurisprudenza, hanno riproposto il sistema di valutazione del D.M. oggetto di impugnazione.

Anche in questi casi, il Ministero non ha seguito quanto imposto dai Giudici, i quali hanno, da sempre, sostenuto che il servizio militare di leva, non in costanza di nomina, è sempre valutabile.

Alla luce di quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito a parte ricorrente è evidentemente errato e va rettificato. Il punteggio che avrebbe dovuto ottenere, difatti, non è 8,27 ma 13,67 in ordine al profilo assistente amministrativo (7,67 punti derivanti dalla valutazione dei titoli e 6 punti per il servizio militare di leva svolto dal 9 giugno 1992 al 8 giugno 1993) mentre, in ordine al profilo collaboratore scolastico il punteggio da attribuire non è 6,77 ma 12,17 (6,17 punti derivanti dalla valutazione dei titoli e 6 punti per il servizio militare di leva svolto dal 9 giugno 1992 al 8 giugno 1993).

La nullità degli atti emanati in violazione del giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale, invero, emerge *ictu oculi* anche in considerazione del principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo il quale l’annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia *erga omnes* (cfr. fra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 28 marzo 2008, n. 1278 e 4 settembre 2002, n. 4450, Cons. St., sez. VI 7.2.1978, n. 212; Cons. St., sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 6.3.2000, n. 1142; Cons. St. sez. IV, 18.7.1990, n. 561 e 5.9.2003, n. 4977; Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7383 e n. 7376/2022).

L’annullamento di una previsione generale ed astratta esclude, quindi, che le medesime fattispecie possano, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ablativa del provvedimento illegittimo, essere disciplinate in base alla disposizione già annullata.

È utile, infine, evidenziare che conferme delle ragioni di parte ricorrente sono riscontrabili non solamente in sede amministrativa ma anche ormai in sede di giurisdizione ordinaria (Tribunale di Brindisi del 30.12.2011 e l’interessante ordinanza n. 78, del 20 ottobre 2010 del Tribunale di Catania).

Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020 (n. 25472/2014 R.G.), ha respinto il ricorso incardinato dal Ministero dell’Istruzione avverso la sentenza n. 459 del 2014 resa dalla Corte d’Appello di Firenze su identica fattispecie.



Secondo la Suprema Corte, infatti, “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell’art. 2 co. 6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all’analogia previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”.

La Suprema Corte ha, invero, ritenuto non decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 d.lgs. 66/2000 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie.

Ed infatti, anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (cfr. Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro. Dunque, esse non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.

Anche codesto On.le Tribunale, come accennato, si è pronunciato su analoga fattispecie.

Difatti, con la sentenza 249/2022 del 16.05.2022, codesto On.le Tribunale “...in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio civile espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle Graduatorie d'Istituto ATA, nei profili di appartenenza e per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione ad attribuire alla parte ricorrente ulteriori punti 5,40, nelle Graduatorie d'Istituto ATA – III Fascia in tutti i profili per i quali è inserito in graduatoria”. In quel caso, infatti, il ricorrente lamentava la mancata attribuzione di ulteriori 5,40 punti e, a seguito del giudizio incardinato, il Ministero resistente provvedeva alla rettifica del punteggio.

In conclusione, la norma di portata generale, cioè l'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) secondo cui il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti, non può essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. Peraltro, in precedenza, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986 n.958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti.

Applicando questi principi al caso di specie appare evidente, dunque, che sin dal 2014 anche il Sig. Guido avrebbe avuto diritto ad un ricalcolo del punteggio, come nel caso sopra menzionato, e l’operato della Pubblica Amministrazione risulta, dunque, totalmente fuori da ogni logica.

L’Ufficio Scolastico Provinciale di Cremona, infatti, sin dal momento della presentazione della domanda avrebbe dovuto attribuire a parte ricorrente un punteggio complessivo pari a **punti 14,45 (profilo di assistente amministrativo); punti 12,40 (profilo di collaboratore scolastico) e punti 12,70 (profilo di assistente tecnico)** valutando complessivamente il servizio militare 6 punti, piuttosto che 0,6 punti.



Nello specifico, il ricorrente ha prestato il servizio di leva dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie in quanto il titolo di studio è stato conseguito nell'a.s. 1993 – 1994, mentre il servizio militare di leva è stato espletato nel periodo dal 17 maggio 1995 al 8 maggio 1996 come da documentazione che si produce (doc. 4).

Quindi il servizio è stato prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio e la norma si applica pertanto anche al ricorrente.

Le considerazioni che precedono, che affondano le loro radici in una lettura costituzionalmente orientata della normativa di settore, determinano l'accoglimento della domanda in questa sede proposta.

Domanda, anche ai fini dell'interruzione della prescrizione, costantemente rinnovata nei trienni successivi sempre con il medesimo fine.

3. SUL PERICULUM.

È di tutta evidenza che nel caso in esame sussiste anche il periculum in mora, in quanto il ricorrente, ancora disoccupato, si collocherà nuovamente in posizione peggiore rispetto a tutti gli altri soggetti collocati all'interno della nuova graduatoria, relativa al triennio 2024-2027.

Pertanto, la mancata attribuzione del punteggio corretto al Sig. Guido **punti 14,45 per il profilo di assistente amministrativo; punti 12,40 per il profilo di collaboratore scolastico e punti 12,70 per il profilo di assistente tecnico** gli precluderà la possibilità di ottenere degli incarichi, anche annuali e/o supplenze, come personale A.T.A. all'interno dell'Istituto di destinazione.

I tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare la condotta discriminatoria attuata e quindi la nullità della clausola, per i motivi sopra esposti, mal si conciliano con la posizione giuridica del ricorrente.

Sul punto, il Tribunale di Messina, ha chiarito che “nel caso di specie, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma pregiudicherebbero il diritto del..., da tempo disoccupato, di partecipare alla selezione e trovare un, seppur precario, impiego e quindi una fonte immediata di reddito per il proprio nucleo familiare” (Trib. Messina, sez. lav. ord. del 16 luglio 2020 n. 13583).

È ragionevole temere che le assunzioni saranno portate a conclusione in tempi stretti con la definitiva perdita del bene della vita ambito.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto avvocato Gabriella Petrone, in uno al provvedimento di fissazione udienza, così da giungere ad essa a contraddittorio integro, stante il numero elevato dei litisconsorti interessati, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per il ricorrente, formula espressa

ISTANZA

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante notifica per pubblici proclami con inserimento sul sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cremona

VOGLIA



Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i candidati ammessi alla procedura concorsuale attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cremona ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) indicazione dei controinteressati individuati come da graduatoria pubblicata;
- d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con assegnazione al ricorrente di un termine per la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto,

- condannare l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria 2024/2027 e successive;
- ordinare all'Amministrazione resistente a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il Sig. Guido Roberto se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2024-2027.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminato e che il versamento del contributo unificato non è dovuto.

Si produce documentazione copia domanda, copia foglio di congedo illimitato copia graduatoria di ATA III fascia come da indice del fascicolo di parte

Spezzano Albanese, 4 settembre 2024

Avv. Gabriella Petrone

